



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede della Associazione

1. Ai sensi del vigente Decreto Legislativo N. 117 del 3/7/2017 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore - CTS) e successive modificazioni, è costituito l'Ente del Terzo Settore (ETS) "Associazione LAVORO OVER 40 APS - Professionalità per Competere in un mondo che cambia" di seguito denominata "Associazione". La adozione della sigla ETS sarà facoltativa solo a seguito della iscrizione al RUNTS.

2. L'Associazione non ha scopi di lucro, è libera, indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale.

3. I contenuti e la struttura si ispirano a principi di trasparenza, democraticità, pari opportunità e partecipazione dell'intera compagine sociale tesa alla realizzazione degli scopi associativi.

4. La Associazione ha sede legale individuata con l'atto costitutivo e può istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, altre Sedi od Uffici di rappresentanza e/o operative.

5. La sede legale potrà essere trasferita in altre località con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6. La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta secondo la procedura prevista ex art. 18 dello Statuto.

Art. 2 Scopi Associativi

1. Ai sensi dell'art.5 e-4 del CTS l'Associazione si propone di sviluppare in via esclusiva o principale le attività solidaristiche e di utilità sociale, aventi per oggetto:

- i servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e persone svantaggiati;
- le attività di educazione, istruzione e formazione professionale ed attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità;
- erogazione di beni o servizi a sostegno a sostegno delle persone svantaggiate.

2. Le attività di cui al comma 1 si declinano più specificamente con i seguenti obiettivi:

- a) promuovere, sviluppare e diffondere la sensibilità sociale sulle problematiche, i disagi economici, personali, familiari e relazionali affrontati dai lavoratori svantaggiati in crisi occupazionale, con particolare riferimento ai cosiddetti "lavoratori maturi", identificabili prevalentemente in coloro con età vicina o superiore a 40 anni;
- b) intervenire con ogni mezzo possibile per la soluzione dei problemi sociali, psicologici e relazionali, ricercando soluzioni durevoli ed

efficaci al fine di favorire il loro rientro nel mondo del lavoro, salvaguardando il più possibile la professionalità acquisita;

- c) agevolare l'incontro e le relazioni tra gli associati stessi e, se necessario, anche tra e con i non associati, per favorire e sostenere la nascita di nuove realtà, anche economiche, che siano un valido rimedio alla condizione di disagio di chi vi aderisce.

3. Le attività vengono svolte in favore dei propri soci, familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. Nel perseguimento degli obiettivi sociali, l'Associazione promuove le seguenti attività di interesse generale:

- a) sostiene i lavoratori maturi (over40/50/60) in disagio occupazionale nella soluzione di problemi tecnici ed amministrativi sull'attività professionale, previdenza e diritto del lavoro, ricorrendo al contributo di esperti nelle diverse materie, reperiti anche tra gli associati stessi;
- b) collabora con Associazioni, Enti ed Organizzazioni pubbliche o private che si occupano istituzionalmente dei problemi connessi al "disagio" occupazionale dei lavoratori maturi (over 40/50/60) e del loro reinserimento lavorativo;
- c) promuove e partecipa a convegni, incontri, giornate di studio e seminari inerenti ai propri fini, a difesa dei diritti umani e civili contro la discriminazione al reinserimento lavorativo;
- d) promuove relazioni e contatti con il mondo associativo imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale e più in generale con Enti ed Organizzazioni di natura privata o pubblica che sviluppano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e) individua e condivide con gli enti di cui al precedente punto b), tutte quelle informazioni di sistema che possono rivelarsi utili per il reinserimento lavorativo dei lavoratori maturi (over 40/50/60) in disagio occupazionale;
- f) svolge ricerche ed analisi sulle evoluzioni del mercato del lavoro per individuare i settori economici più propensi ed aperti al soddisfacimento ed alla soluzione dei problemi di svantaggio lavorativo causato dall'età;
- g) organizza con modalità autonome ed il contributo eventuale di adeguate risorse interne, ovvero in partecipazione con Enti specializzati, corsi di formazione professionale o di riqualificazione finalizzati alla rimozione del disagio socio-economico ed alla creazione di nuove opportunità lavorative;
- h) definisce, propone e/o partecipa a progetti finanziati e/o promossi da Organizzazioni ed Enti Pubblici o privati, finalizzati al sostegno psicologico e sociale per il reinserimento nel

Associazione Lavoro Over 40 APS® - Professionalità per competere in un mondo che cambia

Sede Legale Via S. Maria di Loreto 11 23807 Merate • Sede Operativa C/O Casa Associazioni 2 Via Miramare 9 20126 Milano • C.F. 97357200159

cell. 0039-340-3793580 (solo pomeriggio) • fax 0039-02-30134865 • Sito www.lavoro-over40.it • E-mail info@lavoro-over40.it

Marchio registrato N. 362016000057137 CCIAA MILANO Rinnovo 19/05/2016



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

mondo lavorativo dei lavoratori maturi (over 40/50/60) in disagio lavorativo;

- i) organizza servizi di sostegno e di recupero delle condizioni psicofisiche dei lavoratori svantaggiati in età matura, laddove si rilevi questa esigenza.

5. Ai sensi dell'Art.6 del CTS l'Associazione può compiere, conformemente al vigente ordinamento, operazioni commerciali, industriali e di servizio, attività secondarie e strumentali attuando ogni iniziativa utile finalizzata per il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3 Rapporti esterni all'associazione

Nel dare la propria collaborazione a terzi e istituzioni per lo sviluppo di iniziative conformi ai fini sociali, l'Associazione salvaguarderà sempre la propria completa indipendenza nei loro confronti.

Art. 4 Soci

1. L'Associazione è aperta a persone fisiche, giuridiche o di fatto interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali.

2. La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo che ne delibera la ammissione e la comunica all'interessato entro 30 giorni. In caso di diniego il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'istanza di diniego è inappellabile.

3. La condizione di Socio comporta:

- a) la osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e statutari. In caso di comportamento lesivo dell'interesse dell'Associazione, il Socio sarà espulso. In caso di comportamento difforme ne sarà valutato il grado che potrà comportare anche la esclusione. In entrambi i casi sarà emessa una delibera motivata del Consiglio Direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni;
- b) il Socio che receda dall'Associazione per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, ed è tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell'Associazione;
- c) il Socio che intenda recedere dall'Associazione senza aspettare la naturale decadenza del proprio status di socio, deve darne comunicazione scritta o tramite posta elettronica certificata;
- d) i Soci hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, e iscritti da almeno tre mesi sul libro degli associati;
- e) ogni Socio può esprimere un solo voto, indipendentemente dal suo apporto economico. Non è ammesso il voto per corrispondenza. In

casi eccezionali e su autorizzazione del Consiglio Direttivo, può essere ammesso il voto per via elettronica purché sia possibile verificare la identità del votante;

- f) ogni Socio può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta e può rappresentare al massimo tre associati;
- g) ogni Socio è tenuto al versamento della quota associativa, definita ogni anno dal Consiglio Direttivo e approvata dalla Assemblea (ex Art 6bis c.1 punto "g"). La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita di qualità di socio. E' esclusa qualsiasi forma di iscrizione temporanea.

4. Si definiscono Soci Ordinari coloro che risultano in regola con il versamento della quota associativa. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Si definiscono Sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche (Enti, Associazioni ETS, ecc.) che, condividendone gli ideali, conferiscono all'Associazione contributi economici, periodici o "una tantum". I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese, di volta in volta, dall'Associazione.

5. I Soci possono richiedere la visualizzazione dei libri sociali dietro presentazione di una richiesta scritta indirizzata al Presidente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 5 Organi dell'associazione e trasparenza

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente che opera in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.);
- Il Coordinamento Nazionale (C.N.).

2. Il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, previsti nei successivi articoli 11 e 12 potranno essere istituiti, ricorrendone le condizioni di legge o valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

3. Tutte le cariche ricoperte dai Soci sono assunte a titolo gratuito salvo il riconoscimento di spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti, oppure spese forfetarie autocertificate nei limiti indicati dal CTS. Le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Associazione Lavoro Over 40 APS® - Professionalità per competere in un mondo che cambia

Sede Legale Via S. Maria di Loreto 11 23807 Merate • Sede Operativa C/O Casa Associazioni 2 Via Miramare 9 20126 Milano • C.F. 97357200159

cell. 0039-340-3793580 (solo pomeriggio) • fax 0039-02-30134865 • Sito www.lavoro-over40.it • E-mail info@lavoro-over40.it

Marchio registrato N. 362016000057137 CCIAA MILANO Rinnovo 19/05/2016



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

4. L'assunzione di cariche associative sia elettive che per specifico incarico di cui ai successivi articoli, costituiscono l'organigramma della associazione che sarà pubblicato ufficialmente sulla documentazione promozionale appositamente approntata. La non accettazione del criterio di pubblicità, rende incompatibile l'eleggibilità e la nomina alle suddette cariche.

Art. 6 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno, entro il primo semestre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo del precedente anno, da depositare successivamente negli appositi registri entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'avviso di convocazione può essere predisposto tramite lettera o telegramma o telefax o posta elettronica da inviare a ciascun socio almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi siano almeno la maggioranza dei soci presenti o deleganti (50%+1) aventi diritto di voto ai sensi dell'Art.4 c.3 punto "d". In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero di soci presenti o deleganti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei soci presenti o deleganti.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda in forma scritta, almeno un quarto (25%+1) dei soci, aventi diritto di voto. Per la validità dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, saranno utilizzati i criteri delle Assemblee Ordinarie descritti al comma 3 del presente articolo.

5. L'Assemblea straordinaria viene convocata in caso di modifica dello Statuto o dell'Atto Costitutivo secondo i criteri indicati all'art.17, oppure, in caso di scioglimento della Associazione, secondi criteri indicati all'art.18.

6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri tre Soci in regola e con diritto di voto.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice-Presidente, o, in assenza di quest'ultimo, dal membro associativamente più anziano in carica del C.D. e in caso di parità dal membro anagraficamente più anziano, oppure da un membro delegato allo scopo.

8. I Soci hanno altresì facoltà di riunirsi delimitando geograficamente la zona di competenza del proprio operato, oppure in base ad un argomento specifico, oppure per una combinazione territorio e argomento. Le riunioni seguiranno le regole dettate per la Assemblea ordinaria ai commi 2, 3, 5, 6 del presente articolo.

Art. 6 bis Competenze della Assemblea dei Soci

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- la elezione dei membri del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti C.D.);
- la elezione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; e degli altri organi incaricati previsti dal CTS;
- deliberare entro il primo semestre di ogni anno, sul bilancio consuntivo di ogni esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, nonché su quello preventivo o pluriennale;
- discutere e approvare i regolamenti funzionali della Associazione
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del C.D. ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge.
- approvare le linee strategiche dell'Associazione, coerenti con i principi e norme definite dal presente Statuto;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per Statuto ovvero all'ordine del giorno;
- stabilire, su proposta del C.D., il contributo annuale dovuto dagli Associati e l'eventuale richiesta di contributi supplementari da richiedere ad Associati e non associati;
- deliberare su altre proposte avanzate dal C.D.;
- la facoltà di aprire conto corrente, costituire fondi o compiere operazioni bancarie etc..

2. Spetta alla Assemblea straordinaria la deliberazione:

- sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo secondo i criteri indicati dall'Art 17 ;
- sullo scioglimento, trasformazione fusione o scissione della Associazione, secondo i criteri indicati dall'Art. 18.

3. Le delibere dell'assemblea vengono documentate da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 7 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dal Comitato Direttivo nell'ambito dello stesso. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto per tre mandati consecutivi. Alla elezione partecipano i membri del Coordinamento Nazionale (d'ora in avanti C.N.). Egli ha la rappresentanza

Associazione Lavoro Over 40 APS® - Professionalità per competere in un mondo che cambia

Sede Legale Via S. Maria di Loreto 11 23807 Merate • Sede Operativa C/O Casa Associazioni 2 Via Miramare 9 20126 Milano • C.F. 97357200159

cell. 0039-340-3793580 (solo pomeriggio) • fax 0039-02-30134865 • Sito www.lavoro-over40.it • E-mail info@lavoro-over40.it

Marchio registrato N. 362016000057137 CCIAA MILANO Rinnovo 19/05/2016



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

legale dell'Associazione, presiede di diritto l'Assemblea Nazionale dei Soci, ed è il garante delle risoluzioni approvate dall'Assemblea dei Soci.

2. Al Presidente compete:

- a. la convocazione e la presidenza delle riunioni del C.D. e del C.N. predisponendo l'ordine del giorno da discutere;
- b. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del C.D. e del C.N.;
- c. ricevere e vagliare le domande di adesione di nuovi soci presentandole al C.D. per l'approvazione ed ammissione;
- d. assumere in via d'urgenza le decisioni spettanti al C.D. sottoponendole successivamente a ratifica alla sua prima convocazione;
- e. la predisposizione dei bilanci e delle relazioni annuali seguendo i criteri dettati dal CTS;
- f. curare l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei principi ispiratori ex art. 2 che hanno dato vita all'Associazione, vigilando sul rispetto degli stessi;
- g. delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale;
- h. nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- i. redigere eventuali proposte di progetti da presentare al C.D. o al C.N. o all'Assemblea;
- j. proporre al C.D. i regolamenti per il funzionamento e miglioramento dell'Associazione nel rispetto dei principi costitutivi indicati all'art. 2.

3. Dati i fini dell'Associazione non è prevista alcuna forma di emolumento per la carica di Presidente. salvo il riconoscimento di spese come definito da Art.5 comma 3 del presente Statuto.

4. In caso di assenza o prolungato impedimento del Presidente, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo dal membro associativamente più anziano in carica del C.D. e in caso di parità al membro anagraficamente più anziano.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo (C.D.)

1. Il C.D. è nominato dall'Assemblea ed è composto da 6 (sei) membri scelti tra i Soci ordinari con almeno un anno di iscrizione ed in regola con il pagamento delle quote correnti. Le caratteristiche a cui devono soddisfare i candidati sono dettate in apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di ineleggibilità dettati dall'Art 2382 del CC. Il C.D. dura in carica un triennio ed i componenti potranno essere rieletti per tre mandati consecutivi.

2. In caso di dimissioni o rinuncia o incompatibilità di uno dei membri, subentra il primo dei non eletti.

3. Il C.D. è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora almeno la metà dei suoi membri lo richiedano in forma scritta.

4. Le riunioni del C.D. sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza (metà più uno) dei suoi membri. Le decisioni sono adottate quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

5. Il C.D. provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. In particolare il C.D.:

- a. definisce le linee strategiche ed operative dell'Associazione coerentemente con gli obiettivi statuari definiti dall'art 2 del presente Statuto e nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- b. decide sull'ammissione dei Soci (ex Art. 4) e stabilisce la quota associativa annua da sottoporre all'Assemblea Nazionale e le eventuali altre modalità di reperimento fondi;
- c. convalida il Bilancio di esercizio predisposto dagli organi competenti (Tesoriere Art. 10 c.2 o Presidente Art. 7 c.2 punto "e"), per la presentazione alla assemblea;
- d. assume d'urgenza le decisioni spettanti all'Assemblea ordinaria, escluse le competenze dell'Assemblea straordinaria, sottoponendole successivamente a ratifica alla prima convocazione dell'Assemblea stessa;
- e. nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente, cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Alla elezione partecipa anche il C.N., se vigente, come previsto da Art.9 c.1 del presente Statuto;
- f. delibera la stipulazione dei contratti con terzi, oppure indica di volta in volta il soggetto delegato;
- g. può delegare parte dei propri poteri ad alcuni suoi membri, solo per specifici incarichi;
- h. in funzione delle esigenze di crescita della Associazione delibera la nascita di Unità Territoriali, Sedi od Uffici di rappresentanza e/o operative dislocate in località Italiane e/o comunitarie, dotandole di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio seguendo i criteri stabiliti dall'art.13, e nel rispetto delle finalità e strategie della Associazione stessa;
- i. qualora non si verificano le condizioni per la elezione diretta dei Coordinatori Territoriali



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

definite all'art.13, procede alla nomina di Referenti Territoriali.

5. Tutti i membri del C.D. rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS

7. Per i membri del C.D. non è prevista alcuna forma di emolumento, salvo il riconoscimento di spese come definito da Art.5 c.3 del presente Statuto.

Art. 9 Il Coordinamento Nazionale (C.N)

1. Il Coordinamento Nazionale (C.N.) è l'organo rappresentativo delle Strutture Territoriali e diventerà attivo quando almeno cinque regioni avranno eletto il loro Coordinatore Regionale (ex Art. 13 c.2).

2. Fanno parte del Coordinamento Nazionale i Membri del C.D. i Coordinatori eletti delle Strutture Territoriali a livello Regionale, e possono essere invitati a partecipare i Referenti Territoriali delle strutture regionali, nominati dal C.D. (ex art. 8 c.4 punto "i").

3. Il C.N. è un organo di norma consultivo. Diventa deliberativo solo sulle seguenti materie:

- a) partecipazione alla elezione del Presidente nazionale unitamente al C.D. (ex Art 7 c.1);
- b) approvazione delle linee strategiche nazionali da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- c) l'eventuale coinvolgimento nel caso di modifica di Statuto o Atto Costitutivo da sottoporre alla Assemblea Straordinaria.

4. Il C.N. viene convocato dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti (50%+1). Le decisioni vengono prese a maggioranza (50%+1) dei presenti. I Coordinatori o Referenti Territoriali non possono delegare un altro componente del C.N. In caso di impossibilità motivata il Coordinatore o Referente potrà delegare un Socio del suo territorio.

5. Le delibere dell'Assemblea del C.N. vengono documentate da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 10 Il Tesoriere.

1. Qualora ricorrano valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione, il C.D. potrà nominare il Tesoriere dell'Associazione scegliendolo tra i Soci membri. Tale facoltà diventa

un obbligo nel caso in cui vengano superati i limiti economici di gestione dettati dal CTS.

2. Il Tesoriere ha il compito di vigilare sulla adeguatezza amministrativa e contabile e il suo concreto funzionamento, e predispone i rendiconti economici e finanziari annuali, le relazioni sulle attività svolte ed i preventivi di spesa secondo i criteri dettati dal CTS. Predispone altresì gli eventuali altri adempimenti di Bilancio di esercizio.

3. Il Tesoriere dura in carica un triennio e può essere rieletto al massimo tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o perdurante assenza il C.D. procede alla nomina di un altro Tesoriere.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori Legale dei Conti

1. Qualora ricorrano le condizioni di legge dettate dal CTS, dovrà essere nominato il Collegio Revisore Legale dei Conti. Questo è costituito da tre membri esterni alla Associazione nominati dall'Assemblea dei Soci con voto a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione; dura in carica tre anni e i membri potranno essere rieletti per tre mandati consecutivi.

2. Non è prevista alcuna forma di emolumento, salvo il riconoscimento delle spese documentate ed autorizzate e sostenute per attività inerenti ai fini associativi ai sensi dell'Art. 5 comma 3.

3. Il Collegio dei Revisori in prima riunione nomina al suo interno il Presidente.

4. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige una relazione sul bilancio annuale, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo secondo quanto previsto dal Codice Civile.

5. La Revisione Legale dei Conti potrà essere affidata ad una società esterna con le medesime funzioni di controllo. In tal caso verrà concordato l'emolumento. Il Presidente dei Revisori, o in caso di sua assenza o impedimento un altro componente del Collegio, o la società di Revisione Legale, possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D. o in Assemblea esprimendo il parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 Il Collegio dei Proviviri

1. Qualora ricorrano le condizioni di legge ai sensi del CTS l'Assemblea istituirà il Collegio dei Proviviri; l'organo di controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi che, al loro interno, eleggono il Presidente in occasione della prima riunione. La



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia elettiva sia di nomina. In caso di dimissioni o rinuncia o incompatibilità di uno dei membri, subentra il primo dei non eletti.

3. Il Collegio dura in carica tre anni ed i componenti potranno essere rieletti per tre mandati consecutivi.

4. Il Collegio dei Probiviri prende in carico le eventuali controversie tra gli Associati, relative al rapporto associativo, ovvero tra essi e l'Associazione ed i suoi organi, giudicando ex-equo et bono senza formalità di procedura.

5. La richiesta di intervento deve essere formalizzata e motivata per iscritto. La risposta all'istanza sarà formulata entro 60 giorni.

6. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 13 Le Strutture Territoriali

1. Qualora ricorrano valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione, il C.D. potrà costituire proprie Strutture Territoriali su base regionale, provinciale, comunale o comunitaria.

2. Le Strutture Territoriali di cui al comma 1, nella fase iniziale avranno un Referente Territoriale nominato dal C.D.. Al raggiungimento di almeno 30 (trenta) soci aderenti alla struttura territoriale, si potrà procedere ad eleggere un Coordinatore Territoriale, che resterà in carica per un triennio e potrà essere rieletto per tre mandati consecutivi, fatta facoltà di revoca da parte del C.D.

3. Per i Referenti Territoriali nominati il C.D. definisce la durata, le funzioni e limiti della operatività.

4. Ogni Struttura Territoriale dovrà interagire con il livello territoriale gerarchico superiore per sviluppare le linee strategiche e le politiche dell'Associazione nel territorio di competenza.

5. I Referenti e i Coordinatori Territoriali potranno essere invitati alle riunioni del C.D.-a titolo consultivo.

6. I Coordinatori Territoriali eletti fanno parte di diritto al C.N. I Referenti Territoriali potranno essere invitati a partecipare al C.N. (Ex Art. 9 c.2).

7. Il C.D. ha facoltà di concedere piena autonomia finanziaria economica e di bilancio a quelle strutture territoriali consolidate e in grado di procedere autonomamente e sinergicamente con l'associazione.

8. E' data facoltà ad ogni Struttura Territoriale Regionale, previa deliberazione assembleare ai sensi dell'Art.6 c.9 ma con la approvazione a maggioranza assoluta dei propri iscritti (50%+1), di

richiedere l'accredito, la registrazione, l'iscrizione o l'inserimento in appositi albi, registri o elenchi previsti dalle leggi vigenti e tenuti dalla Pubblica Amministrazione locale. In tal caso l'accredito, la registrazione, l'iscrizione o l'inserimento saranno di competenza e titolarità del Coordinatore Territoriale eletto, previa delega speciale del Presidente ai sensi dell'Art 7 c.2 punto "g", per la legale rappresentanza alla Struttura Territoriale.

LE STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 14 Le Commissioni di Lavoro

1. Il C.D. può istituire Commissioni di Lavoro con compiti di sostegno all'attività dell'Associazione.

2. Le Commissioni di Lavoro divengono operative previa copertura delle spese necessarie al raggiungimento dei fini assegnati.

3. Possono fare parte di una Commissione di Lavoro, in qualità di esperti sia soci che persone esterne all'Associazione.

4. Con la istituzione della Commissione il C.D.:

- definisce gli obiettivi della Commissione e ne stabilisce la durata dei lavori;
- nomina il Presidente ed i Membri;
- in qualsiasi momento può revocare le nomine o sciogliere la Commissione;
- convoca la Commissione e/o il suo Presidente per verificare gli stati di avanzamento dei lavori o per ricevere la relazione finale del lavoro svolto.

L'ESERCIZIO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 15 Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo iniziale versato in misura integrale dai fondatori, di cui una parte con entrata in vigore del CTS sarà da considerarsi patrimonio di funzionamento;
- dai beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'associazione;

2. Le entrate della Associazione sono costituite:

- dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- da eventuali donazioni, erogazioni, eredità o legati;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali;
- da prestazioni di servizi convenzionati;
- da corrispettivi per prestazioni di ricerca consulenza, assistenza, seminari, corsi di formazione. Editoria e ogni altra attività di servizio a soci specifici;



Associazione Lavoro Over 40 APS

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

f. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibile con le finalità sociali.

Art. 16 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo devono essere predisposti dal C.D. ed essere approvati dall'Assemblea ordinaria.
3. Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese sostenute per capitoli e voci analitiche.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 Modifiche allo statuto.

1. Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto o dell'atto Costitutivo. Viene richiesta la presenza di 1/3 +1 dei Soci o deleganti aventi diritto di voto e le proposte devono essere votate dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente
Giuseppe Zaffarano

Art. 18 Scioglimento dell'Associazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. La delibera di scioglimento richiede almeno la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti o deleganti, aventi diritto di voto e le proposte devono essere votate dalla maggioranza qualificata (2/3+1).
2. Lo scioglimento può anche avvenire per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni.
3. L'Associazione si estingue anche quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.
4. La richiesta scioglimento della Associazione deve essere segnalata all'organo di controllo (RUNTS) che ne decreta la cancellazione e provvede a destinare il patrimonio residuo dell'Associazione al netto delle spese di liquidazione ad altro ETS con finalità analoghe

Art. 19 Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda al Codice Civile e alla normativa di settore vigente.

Approvazione Assemblea ai sensi dell'Art.102 c.2
D.Lgs. 117/2017

Milano 2 maggio 2019

Il segretario
Mario Grassi